

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni relative agli sport da contatto a seguito del DPCM 07/08/2020 .

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: "Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: "Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19";

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in



materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19", pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella GU n° 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19";

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di



contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 e "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

VISTO il decreti del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 147 del 06.05.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»



VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 205 del 24 giugno 2020 recante "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni orari aperture di vendita attività commerciali – Vendite promozionali – Eventi e competizioni sportive interesse locali – spostamenti in moto ed in autovetture private";



VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 208 del 27 giugno 2020 recante “Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19– Disposizioni relative agli sport da contatto”;

VISTE le Linee guida pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/>;

VISTA la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la ripresa degli sport di contatto e di squadra (20/116/CR4/COV19-C6) del 25/06/2020;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;

Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

DECRETA

1. di stabilire che a decorrere dal 17 agosto 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a eventi sportivi, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per l'impianto sportivo all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. di stabilire che per eventuali eventi sportivi che superino le soglie indicate al punto 1, su specifica richiesta presentata alla Regione da parte dell'organizzatore dell'evento, a cui deve essere allegata una proposta di protocollo operativo, potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori stabilito al punto 1, previa validazione preventiva di tale protocollo di sicurezza da parte del del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera e) del DPCM 07/08/2020;
3. di stabilire che gli sport di contatto, laddove non debbano essere specificatamente regolamentati dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI/CIP, in quanto praticati presso organizzazioni sportive ad essi affiliate, sono consentiti dalla data di adozione del presente atto, nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che il punto 3 del Decreto del Presidente della Regione Marche n. 208 del 27 giugno 2020 si applica solo agli sport di contatto praticati presso organizzazioni sportive affiliate Federazioni Sportive del CONI/CIP o alle Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI/CIP.
5. Le disposizioni di cui ai punti precedenti potranno essere in ogni momento modificate con successivo atto in relazione all'andamento epidemiologico.
6. Di trasmettere il presente atto a:
 - Prefetti
 - Sindaci dei comuni Marchigiani
 - ANCI

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.

In materia di Sport, il DPCM 07/08/ all'articolo 1 comma 6 prevede:

- al comma d) che *e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;*
- al comma e) che *a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento*



interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento.

Rispetto a tale disposizione, con il Decreto Presidenziale n. 204/2020, si era già optato per ampliare a quelle di rilievo locale, anticipando le disposizioni del DPCM 07/08/2020. Con il presente atto, in considerazione dell'andamento epidemiologico nella Regione Marche ci si propone di anticipare la decorrenza al 17/08/2020, approvando le linee guida di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. In considerazione della forte variabilità dei contesti materiali in cui gli eventi verranno realizzati appare opportuno anche prevedere una procedura per situazioni eccezionali, avvalendosi della possibilità di accedere alle procedure di validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento.

- *Al comma f) che **gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;***
- *Al comma g) che **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;***
- *Al comma h) che **è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.***



Rispetto a tale disposizione, nel rispetto del ruolo istituzionale rivestito dalle Federazioni Sportive e dalle Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI/CIP e dai compiti istituzionali ad essi affidati si ritiene opportuno discriminare gli sport di contatto praticati presso organizzazioni sportive ad essi affiliate dall'attività sportiva praticata presso organizzazioni non assoggettate alla regolamentazione di tali enti, quali ad esempio le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, circoli e organizzazioni dopolavoristiche. Nel primo caso occorre rispettare gli specifici protocolli adottati da tali enti, mentre nel secondo caso si ritiene opportuno adottare le linee guida di cui all'allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, basate sulla proposta di indirizzi per la ripresa degli sport di contatto e di squadra, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso in data 25/06/2020 (Prot. n. 5095/COV19/C6SPORT) al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport e al Ministro della Salute una, ai fini della condivisione per la sottoscrizione dell'intesa di cui DPCM 11 giugno 2020 all'articolo 1 comma 1 lettera g).

La Regione Marche aveva già segnalato alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in data 23/06/2020, la propria volontà di aderire all'intesa di cui all'art. 1 comma 1 lett. g) del DPCM 11 giugno 2020 per riattivare sul proprio territorio anche gli sport da contatto, in relazione all'andamento epidemiologico positivo.

Tale situazione era stata evidenziata dall'osservatorio epidemiologico della regione Marche (nota prot. n. 0653308 del 25/06/2020) che ha rilevato un rischio basso nelle due settimane di analisi, un miglioramento epidemiologico nell'ultima settimana di rilevazione con una riduzione del -13,3% dei nuovi casi di SARS-CoV-2.

Tale contesto positivo è stato rivalutato e parimenti evidenziata dall'osservatorio epidemiologico della regione Marche (note Id. n. 20571782, 20573773 e 20577053 del 13/08/2020) che ha rilevato "una valutazione epidemiologica di rischio con un Rt 1.03 (Rt medio a 14 giorni, indicatore meno sensibile alle piccole variazioni del numero dei casi) e un Rt 0,55 (CI: 0.24 – 1.06) utilizzato per la valutazione del rischio (nella seconda settimana si rileva un rischio di espansione equivalente a Rt 0.55, rischio basso). Si rileva, una situazione di rischio in aumento, iniziata nella seconda parte di luglio, con una valutazione di monitoraggio epidemiologico costante al fine di rilevare i nuovi casi di focolai presenti nel territorio regionale e nazionale. In conclusione, la situazione nella settimana dal 3 al 9 agosto si rileva un miglioramento con una flessione dell'incidenza registrata nell'ultimo periodo che necessita una periodica valutazione epidemiologica".

- Al comma i) che *al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5,*



comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

Pertanto, tutte le attività consentite dovranno pertanto svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica.

Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto in relazione al presente provvedimento rileva la necessità di proporre l'adozione del presente atto e dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 421/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente della P.F.
Politiche giovanili e Sport
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l'adozione al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione e in relazione al quale dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 421/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio



ALLEGATI

- Allegato 1 - LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI
- Allegato 2 – LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO



Allegato 1

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AGLI EVENTI SPORTIVI

Le presenti indicazioni disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi all'interno degli impianti dedicati.

- Può essere consentita la partecipazione del pubblico esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento.
- Per ogni impianto gli organizzatori dovranno valutare il numero massimo di spettatori ammissibili in base alla capienza degli spazi individuati tenuto conto della necessità di assicurare le misure di distanziamento interpersonale, nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente. Il numero massimo degli spettatori è di norma pari a 1000 per eventi all'aperto e 200 per quelli al chiuso.
- Gli spazi e i percorsi dovranno essere riorganizzati, per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.
- Dovranno essere previsti percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro tra gli spettatori in eventi all'aperto e due metri al chiuso. La regola del distanziamento non vale per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 metro all'aperto e due al chiuso. Sussiste la possibilità di ridurre il distanziamento interpersonale in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento se al chiuso; all'aperto la mascherina va indossata dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Per i bambini valgono le norme generali.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, anche per i partecipanti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti. La postazione dedicata alla cassa e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente con l'apposita cartellonistica o messaggi registrati.
- Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori,

maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
- Il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS; il personale inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro qualora, anche durante il turno di lavoro, intervengano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.)
- Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione per quanto riguarda la gestione delle eventuali attività di bar e ristorante.
- Deroghe al numero massimo di spettatori ammissibili possono essere concesse in caso di eventi che si svolgano in impianti di consistenti dimensioni in cui gli organizzatori ritengono di poter assicurare, oltre al pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza di cui ai punti precedenti, idonee misure compensative dell'incrementato numero di spettatori. In particolare, per evitare assembramenti anche nelle immediate vicinanze dell'impianto, l'organizzazione degli spazi e dei percorsi dovrà garantire la suddivisione del numero totale di spettatori in blocchi funzionali la cui consistenza numerica non sia superiore al numero massimo previsto nelle condizioni ordinarie. La richiesta di deroga dovrà essere presentata con congruo anticipo alla Regione allegando un progetto operativo che descriva in maniera dettagliata come l'organizzatore intende applicare le misure di sicurezza nello specifico contesto in relazione al maggior numero di spettatori presenti. Sarà cura della Regione trasmettere tale protocollo operativo al Comitato tecnico-scientifico al fine di acquisire la relativa validazione ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera e) del DPCM 07/08/2020; in assenza di tale validazione la deroga si intende negata.

Allegato 2

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.

- L'accesso alla sede dell'attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell'attività sportiva dovrà essere conservato e reso disponibile alle autorità per almeno 14 giorni.

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle *"Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"* prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:

- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;

Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.